

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

5823

**Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 14/03/2017 Prot.: 0005930 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

**ANNUNZIO**  
**Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 13/03/2017 Prot.: 0005873 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 226  
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Marino Zorzato  
relativa a: "INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER  
ANZIANI E DISABILI DELLA REGIONE VENETO".

Si comunica che con nota pervenuta il 9 marzo 2017, il Consigliere Dalla Libera  
ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo  
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)

MTM/sd  
pd\pd\ 226 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 226

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zorzato e Dalla Libera

**INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER  
ANZIANI E PER DISABILI DELLA REGIONE VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° marzo 2017.

---

\* Con nota del 9 marzo 2017, prot. 5585 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

## **INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E PER DISABILI DELLA REGIONE VENETO**

### *Relazione:*

*Il presente progetto di legge favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità pubbliche e private accreditate presenti sul territorio regionale.*

*Le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili sono unità di offerta sociosanitarie, soggette a specifica normativa che ne disciplina il funzionamento in termini di requisiti, sia per quanto riguarda l'esercizio che per quanto riguarda il riconoscimento dell'accreditamento istituzionale. Sono dedicate a persone che presentano particolari fragilità, non autosufficienti o disabili gravi e uniscono interventi di professionisti sanitari, a interventi di aiuto alla persona, educativi/riabilitativi e di socializzazione con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico e sociale e mantenere i livelli di autonomia degli ospiti. Le prestazioni rese sono personalizzate sulla base di progetti e piani individuali.*

*Per quanto riguarda le strutture per anziani, la popolazione da queste accolta, di norma di età superiore ai 65 anni, è diventata negli ultimi anni sempre più fragile e complessa con un costante aumento dell'età media oltre alle problematiche legate alla demenza (vedi l'attivazione dei servizi S.A.P.A. Sezioni al Alta Protezione Alzheimer e S.V.P. Sezione per gli stati vegetativi permanenti) e altre patologie neuromotorie (vedi SLA).*

*Le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani presenti in Veneto sono ben 484 in esercizio mentre le strutture per persone affette da disabilità sono 377.*

*Purtroppo negli ultimi anni le cronache nazionali ma anche regionali hanno riportato svariati casi di maltrattamenti e abusi nei confronti delle persone ospitate nei vari centri (da ultimo nel 2016 un caso in provincia di Treviso).*

*L'installazione di sistemi di videosorveglianza risulta quindi opportuna nonché necessaria per garantire non solo la qualità dei servizi resi ma anche la sicurezza per gli ospiti delle strutture e i loro familiari e cari.*

*L'installazione di un sistema di videosorveglianza che preveda 10 telecamere ammonta a circa 1.700 euro. Considerato quindi di finanziare un sistema di videosorveglianza per un costo medio di euro 1.700 alle strutture accreditate (n. 484 anziani e m. 377 disabili) si stima una spesa complessiva di circa 1,5 milioni di euro per l'anno 2017. La relativa copertura finanziaria, come indicato all'articolo 5 recante la norma finanziaria, è a valere su altre spese in materia sanitaria Missione 13 Programma 07 del bilancio regionale 2017 - 2019. A partire dagli esercizi successivi al 2017 la spesa trova copertura compatibilmente con le risorse stanziare con le leggi di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.*



## **INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E PER DISABILI DELLA REGIONE VENETO**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità.**

1. La Regione Veneto favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, pubbliche e private accreditate operanti sul territorio regionale, al fine di garantire elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi offerti.

### **Art. 2 - Modalità d'intervento.**

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale adotta appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi ed individua la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.

3. L'elenco delle strutture di cui all'articolo 1 dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Regione Veneto.

### **Art. 3 - Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.**

1. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle altre normative vigenti in materia e possono essere visionate secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.

2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori.

### **Art. 4 - Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato.**

1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

### **Art. 5 - Disposizioni transitorie.**

1. In fase di prima applicazione della presente legge, accedono ai contributi soltanto le strutture accreditate alla data del 31 dicembre 2016.

### **Art. 6 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 – Tutela della salute Programma 1307 – Ulteriori spese

in materia sanitaria – titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione 2017 -  
2019.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Modalità d'intervento.....	3
Art. 3 - Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. ....	3
Art. 4 - Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato. ....	3
Art. 5 - Disposizioni transitorie. ....	3
Art. 6 - Norma finanziaria. ....	3

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
(VERSIONE CONSOLIDATA)**

**Articolo 107**

*(ex articolo 87 del TCE)*

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

## **Articolo 108**

*(ex articolo 88 del TCE)*

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.